

E-001197/2019

Risposta di **Vytenis Andriukaitis**
a nome della Commissione europea
(11.6.2019)

Le imprese del settore alimentare sono tenute a rispettare la legislazione alimentare dell'UE. Gli importatori sono tenuti a controllare che le importazioni nell'UE rispettino la legislazione alimentare dell'UE. A ciascuno Stato membro spetta il compito di controllare che le imprese del settore alimentare e gli importatori rispettino la legislazione alimentare dell'UE, nonché la possibilità di disporre il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi. Attraverso un sistema di allarme rapido, gli Stati membri condividono gli esiti negativi dei controlli effettuati sui prodotti con la Commissione e gli altri Stati membri. Dopo aver ricevuto notifica di tali esiti negativi, la Commissione collabora con le autorità competenti dello Stato membro interessato (o del paese terzo interessato) per risolvere rapidamente i casi di presunta frode. Nel 2015 la Commissione ha inoltre avviato un piano di controllo coordinato dell'UE, al fine di valutare la diffusione sul mercato del miele adulterato¹. Da allora sono poi state registrate una serie di richieste di assistenza bilaterale nel sistema di assistenza e cooperazione amministrativa², (21 a partire dal 2016, 6 delle quali riguardavano la Cina), concernenti casi di possibile frode nel settore del miele.

Infine, la Commissione desidera chiarire che le importazioni di miele originarie della Cina sono soggette a un dazio *ad valorem* del 17,30%.

¹ https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/honey_en

² https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/aas_en